

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,  
5 marzo 2013. Estensore Caputo.

Omissis

Sciogliendo la riserva formulata  
all'udienza del 12.02.2013;  
letti gli atti ed esaminati i documenti;

OSSERVA

Sul fatto

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 17.12.2012 G. M., in proprio e quale legale rappresentante della ditta individuale D.G. M. di G. M., dopo aver premesso di svolgere attività di vendita all'ingrosso di capi di abbigliamento, ha dedotto: di essere titolare di un contratto di conto corrente, di un contratto di affidamento bancario per euro 15.000,00 e di un contratto di fornitura di servizio POS (che consente i pagamenti delle vendite mediante carte di credito), tutti stipulati con la Banca De.; che in data 18.09.2012 effettuava una vendita per euro 10.200,00 con carta di credito ad una persona qualificatasi come Daniel Oill, verificandone l'identità a mezzo documento del quale tratteneva una copia; che la banca in data 26.11.2012 stornava la somma di euro 10.518,63 dal conto corrente utilizzando l'affidamento di somme di denaro concesse al ricorrente medesimo; che in seguito alla richiesta di spiegazioni, la responsabile della banca comunicava che il pagamento della vendita del 18.09.2012 era risultato eseguito con carta di credito contraffatta; che in data 27.11.2012 esibiva alla banca tutta la documentazione relativa alla vendita del 18.09.2012; che con raccomandata del 26.11.2012 la banca disponeva la revoca delle carte di credito sia del ricorrente che della ditta e iscriveva i nominativi nell'archivio centrale per "scorretto utilizzo della carta". In virtù di tali presupposti ha chiesto ordinarsi alla banca la sospensione della segnalazione alla centrale di allarme

interbancaria del nominativo del ricorrente e della sua ditta, disporsi la riattivazione delle carte di credito personali e della ditta, ordinarsi l'accredito della somma stornata; con vittoria di spese con attribuzione.

Costituitasi in giudizio, la Banca De. ha confermato di aver stornato la somma di denaro di euro 10.518,63 per un'operazione di vendita effettuata a mezzo POS e risultata fraudolenta; ha dedotto che l'apparecchiatura POS era stata ritirata ed erano state revocate le convenzioni con le compagnie delle carte di credito a seguito di altre tre segnalazioni di operazioni POS con carte di credito risultate clonate; che, in conseguenza dell'uso del POS risultato in più occasioni fraudolento, era stata richiesta al ricorrente anche la restituzione delle carte di credito, rifiutata dal cliente, il che aveva condotto alla revoca delle carte con formale comunicazione; che il rapporto con il ricorrente era iniziato nel gennaio del 2012 con la concessione di un affidamento di euro 15.000,00 con scadenza dicembre 2012 e con la richiesta di installazione di un'apparecchiatura POS; che l'uso fraudolento in più circostanze rilevato dalla banca degli strumenti messi a disposizione del cliente, culminato con la revoca delle carte di credito, aveva condotto alla segnalazione in CAI e che inoltre, alla data del 31.12.2012 il conto corrente intestato alla ditta individuale presentava un saldo debitore di euro 14.865,12; che dalla vicenda emergeva il venir meno della fiducia nei confronti del cliente. In virtù di tali presupposti ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

In diritto

Sulle questioni preliminari

Preliminarmente va osservato che il ricorso è ammissibile, atteso che per il tipo di provvedimento richiesto non sono utilizzabili rimedi cautelari tipici; inoltre, parte ricorrente ha individuato in maniera sufficientemente specifica l'oggetto dell'eventuale giudizio di

merito (accertamento dell'illegittimità del comportamento della banca e azione di risarcimento dei pretesi danni subiti), con la conseguenza che anche sotto questo profilo il ricorso è ammissibile.

Nel merito, sulla base di una valutazione allo stato degli atti quale è quella richiesta in sede di giudizio cautelare, il ricorso va accolto in virtù della presenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Sul requisito del *fumus boni iuris*

In data 26.11.2012 la Banca De. S.p.A. addebitava sul conto corrente della ditta D.G. M. di G. M. la somma di € 10.518,63 relativa ad una operazione POS risultata fraudolenta (operazione del 18.09.2012). In realtà, lo storno effettuato dalla banca appare illegittimo, atteso che l'esito negativo dell'operazione in questione non può essere imputato al venditore, il quale ha dimostrato di aver adottato tutte le misure di precauzione necessarie al caso di specie e di aver assunto un comportamento diligente. Il G., infatti, al momento della vendita, verificava la firma apposta sulla carta di credito e sulla ricevuta, emetteva apposita fattura (n.8 del 18.09.2012), richiedeva e tratteneva una copia del documento dell'acquirente affinché potesse controllarne l'identità, misure, quest'ultime, provate dalla documentazione allegata dalla parte e, soprattutto, sufficienti a ritenere assolti gli obblighi che, in simili fattispecie, ricadono sugli esercenti commerciali. Infatti, le convenzioni che regolano i pagamenti tramite carte di credito prevedono, di regola, a carico dell'esercente commerciale una serie di obblighi di comportamento necessari per prevenire l'uso abusivo della carta, che si sostanziano nel controllare che la carta non sia falsa, rubata o scaduta, nell'accertare l'identità dell'esibitore e la corrispondenza con il nome indicato sulla carta, nonché nel richiedere la preventiva autorizzazione

dell'emittente per le operazioni eccedenti un determinato importo qualora ciò sia previsto dalla convenzione di abbonamento (sul punto si vedano anche Trib. Milano, 26.10.1992; Trib. Roma, 10.07.1997); nel caso di specie, alla luce della documentazione richiamata tali obblighi risultano assolti, ed in particolare quello teso a verificare l'identità dell'acquirente. Del resto, nelle comunicazioni prodotte dall'Istituto di credito risulta che al G. era richiesto esclusivamente di trasmettere fotocopia chiara e leggibile dello scontrino POS relativo alle singole operazioni contestate, documentazione che era trasmessa corredata anche dalla fattura e dalla copia del documento comprovante l'identità dell'acquirente che aveva effettuato l'acquisto a mezzo carta di credito.

Peraltro, appare opportuno evidenziare che, in tema di responsabilità derivante da operazioni di pagamento eseguite con carte di credito contraffatte, secondo l'impostazione prevalente in dottrina - che inquadra il pagamento attraverso carte di credito nell'istituto della delegazione di pagamento ex art. 1269, basata sull'ordine di pagamento impartito dal cliente all'emittente -, deve escludersi la responsabilità dell'esercente commerciale che non abbia agito con dolo o colpa grave, con la conseguenza che il rischio di operazioni fraudolente con carte di credito ricade sul titolare della carta stessa.

Inoltre, deve osservarsi che nel caso di specie l'Istituto di credito non ha fornito né la prova di quanto sostenuto genericamente nella propria memoria di replica, ovvero l'uso fraudolento del POS messo a disposizione del cliente per lo svolgimento della propria attività commerciale, né la prova che lo stesso abbia accettato la carta di credito contraffatta con dolo o colpa grave, ma, si è, piuttosto, limitato ad allegare la documentazione relativa

all'operazione in questione e ad ulteriori operazioni POS avvenute nel mese di novembre (precisamente vendita del 10.11.2012 per euro 11.500,00 a tal Y. M., di nazionalità inglese; vendita del 10.11.2012 per euro 7.500,00 a tal Terry Pamela, di nazionalità inglese; vendita del 15.11.2012 per euro 7.500,00 a tal M. E., di nazionalità inglese), anch'esse contestate al cliente poiché non andate a buon fine ma, tuttavia, rimborsate dall'Organo Garante; al contrario, dalla documentazione in atti risulta che il G. consegnò alla banca la documentazione richiestagli da quest'ultima relativa alle operazioni non andate a buon fine. Né l'Istituto di credito ha dato prova di aver effettivamente dovuto corrispondere la somma poi stornata dal conto corrente del ricorrente, non avendo prodotto alcuna documentazione dalla quale risulti l'avvenuto pagamento a terzi della detta somma. Ne consegue che, sotto questo profilo, appare illegittimo lo storno della somma operato dalla banca non avendo quest'ultima provato né la contraffazione della carta, né, in ogni caso, che la responsabilità del fatto che l'operazione non fosse andata a buon fine fosse addebitabile in qualche misura all' esercente, il quale, al contrario, dalla documentazione in atti, risultava aver posto in essere i comportamenti precauzionali richiesti in tema di uso di carte di credito e, in ogni caso, aver trasmesso i documenti richiestigli.

Appare altrettanto illegittima, allo stato degli atti, in quanto non adeguatamente provata, la richiesta di restituzione delle carte di credito personali e della ditta ricorrente effettuata in data 26.11.2012 dall'Istituto di credito, allorché quest'ultima aveva già deciso di revocare il servizio POS a causa delle ulteriori operazioni di vendita avvenute nel mese di novembre con carte di credito risultate clonate. La resistente sul punto ha dedotto di aver

esercitato il recesso "nel rispetto delle condizioni contrattuali", mancando, tuttavia, da un lato, di allegare il contratto che regola le condizioni del rapporto con il ricorrente e la ditta, e, dall'altro, senza dedurre nulla di specifico in ordine al preteso scorretto utilizzo della carta, con ciò impedendo al ricorrente di comprendere quali fossero i pretesi comportamenti che gli venivano addebitati, di potersi eventualmente difendere a fronte di contestazioni e senza concedergli neanche un periodo di preavviso; ne consegue che il recesso della banca, oltre che illegittimo perché immotivato ed esercitato al di fuori dei limiti consentiti dalla disciplina civilistica, risulta violativo degli obblighi di buona fede e trasparenza che presiedono i rapporti contrattuali ed in particolar modo quelli bancari, caratterizzati, di regola, da una condizione di asimmetria informativa del cliente rispetto all'istituto di credito. In altri termini, la banca avrebbe dovuto specificare le condizioni contrattuali richiamate ai fini dell'esercizio del diritto di recesso, individuare precisamente in cosa fosse consistito il preteso "uso scorretto della carta", concedere un termine al cliente per poter eventualmente effettuare delle osservazioni rispetto alle contestazioni che gli venivano mosse, ma nulla di ciò è stato fatto, né, in ogni caso, dimostrato in giudizio.

Né appare condivisibile quanto prospettato dalla banca nel giustificare la propria condotta circa il venir meno del rapporto di fiducia con il cliente; infatti, pur essendo la fiducia elemento imprescindibile per la prosecuzione di qualsiasi rapporto contrattuale, la scelta di revocare da un momento all'altro le carte di credito avrebbe dovuto, come in parte già evidenziato, essere accompagnata dalla specificazione e sussistenza in concreto di circostanze idonee a ritenere provata, in concreto, la inaffidabilità del soggetto ricorrente e,

precisamente, del fatto che l'operazione di vendita oggetto del presente giudizio e le ulteriori che hanno interessato il mese di novembre fossero effettivamente avvenute utilizzando in modo scorretto le carte di credito e che l'esercente commerciale fosse il responsabile di simili accadimenti, prova che, tuttavia, l'istituto di credito non ha fornito. E ciò senza considerare che l'Istituto di credito finisce con il sovrapporre due profili ben distinti quali il preteso scorretto uso delle carte di credito personali e della ditta del ricorrente e la pretesa utilizzazione fraudolenta del servizio POS senza richiamare, con riferimento al primo, alcuna specifica circostanza in relazione alla quale si sarebbe riscontrato un uso non corretto della carta.

Alla luce di ciò va dichiarata l'illegittimità anche della segnalazione dei nominativi di G. M. e della sua ditta nella Centrale Allarme Interbancaria effettuata dall'Istituto di credito in seguito al recesso da questi esercitato con la richiesta di restituzione della apparecchiatura per il funzionamento del POS e la revoca delle carte di credito, atteso che il grave stato di insolvenza, presupposto indispensabile per la iscrizione in detto archivio, nel caso di specie è frutto dell'illegittimo addebito che l'istituto di credito ha effettuato sul conto corrente intestato alla D.G. M. di G. M., stornando una somma considerevole (€ 10.518,63) poco tempo prima che venisse a scadenza il contratto di affidamento. Peraltro, al riguardo, va osservato che anche la giurisprudenza più recente pone in risalto che una legittima segnalazione in CAI non possa conseguire ad un semplice ritardo di pagamento ma, necessiti, piuttosto, di una valutazione ponderata e complessiva della situazione finanziaria del cliente, nel rispetto dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale che, oltre ad imporsi al soggetto passivo del

rapporto contrattuale, si concretizzano, in realtà, anche in doveri di protezione e salvaguardia della banca nei confronti del proprio cliente (cfr. Cassazione, 01 aprile 2009; Tribunale Milano, 23 settembre 2009; Tribunale Parma 06 dicembre). La condizione di esercente commerciale dell'istante avrebbe, dunque, dovuto, se non determinare, quantomeno condizionare la banca nella decisione di procedere alla segnalazione in detto archivio, alla luce della lesione all'immagine ed alla credibilità del ricorrente e della sua ditta ed alla riduzione della sua competitività sul mercato che una simile scelta avrebbe comportato.

Sul requisito del *periculum in mora* Quanto sussistenza del *periculum in mora*, va, in primo luogo, osservato che lo storno effettuato dalla banca della somma di euro 10.518,63 concessa in affidamento al ricorrente avveniva in data 26.11.2012, dunque, poco tempo prima che scadesse il fido concesso al G. (31.12.2012), il che rendeva, conseguentemente, difficoltosa, per lo stesso, la restituzione della somma entro il termine stabilito.

Inoltre, deve evidenziarsi che l'illegittima segnalazione in Centrale Rischi determina il concreto pericolo di effetti pregiudizievoli per il ricorrente difficilmente riparabili, atteso che, da un lato, incide sul diritto all'immagine del ricorrente medesimo (e della sua ditta), dall'altro, ne rende, di fatto, impossibile l'accesso al credito che, notoriamente, costituisce condizione essenziale per la sopravvivenza di un'attività di impresa. Alla luce di ciò il ricorso va accolto e va ordinato alla Banca De. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, di sospendere la segnalazione alla centrale di allarme interbancaria del nominativo di G. M. e della ditta individuale D.G. M. di G. M., come identificati nell'intestazione del ricorso, di riattivare le carte di credito "Carta Sì" intestate a G. M. ed alla

ditta individuale D.G. M. di G. M. e di accreditare la somma di euro 10.518,63 sul conto corrente n. 9160-15642,61 intestato alla D.G. M. di G. M..

**Sulle spese processuali**

Le spese seguono la soccombenza e, stante l'entrata in vigore del D.M. n. 140/12, che ha modificato la disciplina delle spese di giustizia prevedendo un compenso complessivo per il professionista in luogo della distinzione tra diritti ed onorari, sono liquidate d'ufficio, tenuto conto del valore della controversia, delle ragioni della decisione, dell'attività processuale svolta, con riduzione alla metà dei valori medi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 25.000,00) considerata la natura sommaria della procedura. Come chiarito recentemente anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 17406/12), i nuovi parametri previsti dal D.M. n. 140/12 si applicano ogni qual volta in cui, come nel caso di specie, la liquidazione giudiziale sia effettuata successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto (ovvero dopo il 23.08.2012) e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale "ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate" (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 17406/12). Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Antonio Zaccariello che ne ha fatto richiesta.

**P.Q.M.**

1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla Banca De. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, di sospendere la segnalazione alla centrale di allarme interbancaria del nominativo di G. M. e della ditta individuale D.G. M. di G. M., di riattivare le carte di credito "Carta Sì" intestate a G. M. ed alla ditta

individuale D.G. M. di G. M. e di accreditare la somma di euro 10.518,63 sul conto corrente n. 9160-15642,61 intestato alla D.G. M. di G. M.;

2. condanna la Banca De. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in euro 120,00 per esborsi ed euro 1.050,00 per compenso professionale ex D.M. n. 140/12, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Antonio Zaccariello.

Si comunichi.

S. Maria C. V., 5.03.2013

Il giudice

dott. Luca CAPUTO

\*